

SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO



PROVINCIA DI RAVENNA

INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO LA SP N. 71BISR DAL CONFINE CON LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA ALLA SS 16 ADRIATICA IN COMUNE DI CERVIA" – CUP J81B16000160003 - CIG Z292C5029A

TRA

La Provincia di Ravenna, rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, dott. Ing. Paolo Nobile

E

....., con sede in, Via n.,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto dell'incarico

1. La Provincia di Ravenna affida all'....., con sede in via, le prestazioni professionali di collaudatore statico in corso d'opera delle opere strutturali dell'intervento dei "Realizzazione del percorso ciclo-pedonale lungo la SP n. 71bisR dal confine con la Provincia di Forlì-Cesena alla SS 16 Adriatica in Comune di Cervia", da attuarsi in conformità alle normative vigenti e nel rispetto delle prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente disciplinare.
2. L'incarico comprende, da parte del professionista incaricato, la predisposizione della documentazione e lo svolgimento delle funzioni di seguito precisate:
 - Sopralluoghi ed ispezioni in corso d'opera e finali con emissione di processi verbali controfirmati dagli attori interessati, con particolare riferimento alle fasi di lavorazione più complesse e/o non ispezionabili a fine lavori;
 - Redazione di relazioni e documenti parziali d'incarico, fra cui, in particolare, i certificati di collaudo statico parziali per la messa in esercizio di opere, o di parti di opere, nelle diverse fasi esecutive, da eseguirsi su semplice richiesta Responsabile Unico del Procedimento;
 - Redazione del programma dettagliato delle prove di collaudo previste da norme di legge o ritenute necessarie dal collaudatore, sia in corso d'opera che finali;
 - Revisione dei calcoli statici;
 - Redazione del verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010;
 - Redazione delle relazioni e dei certificati di collaudo finali.
 - Espletamento di tutti gli adempimenti che la legge pone a carico del collaudatore.

ART. 2

Modalità di attuazione dell'incarico

1. L'ing. svolgerà l'incarico oltre che sulla base delle prescrizioni ed indicazioni di cui al presente disciplinare, in osservanza alle disposizioni che verranno impartite dalla Provincia per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.
2. L'incarico dovrà essere svolto in conformità alle vigenti norme di legge ascrivibili all'ambito dell'incarico stesso, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e smi ed al DPR 207/2010 e smi.
3. Il collaudo statico delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla L. 1086/1971, al D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni", alla Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018" ed a tutte le vigenti normative tecniche correlate alle predette.
4. Qualora il collaudatore, nel corso delle procedure di collaudo, dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice, egli si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

ART. 3

Consegna della documentazione al collaudatore

1. Al momento dell'affidamento dell'incarico, così come successivamente in corso d'opera, il committente consegnerà al collaudatore, su richiesta di quest'ultimo, la documentazione disponibile occorrente per lo svolgimento della prestazione professionale in oggetto.
2. La documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni finali di collaudo è consegnata al collaudatore dopo l'ultimazione dei lavori.
3. Il collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione ricevuta ed al termine dell'incarico la dovrà restituire al committente.

ART. 4

Elaborati da produrre

1. Alla fine delle operazioni di collaudo l'incaricato dovrà presentare i seguenti documenti debitamente timbrati e sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti:

- Relazione di collaudo e certificati di collaudo finali, completi di tutti gli allegati necessari;
- Originali dei processi verbali di visita;
- Ogni altro verbale, allegato od elaborato prodotto dal collaudatore nell'ambito dell'incarico, ad eccezione di quelli di cui al successivo comma 2 del presente articolo.

I suddetti documenti dovranno essere trasmessi alla Provincia di Ravenna, in formato digitale e debitamente firmati, tramite PEC all'indirizzo provra@cert.provincia.ra.it nonché consegnati in formato cartaceo in n. 3 originali.

2. Non appena compiute le operazioni di collaudo statico parziale che si rendesse necessario eseguire per la messa in esercizio di un'opera, o di parti di opere, in una determinata fase esecutiva, l'incaricato dovrà consegnare al committente, in n. 3 originali timbrati, sottoscritti e completi dei relativi allegati, la relazione di collaudo statico ed il certificato di collaudo relativi alle specifiche opere oggetto del collaudo parziale compiuto.

ART. 5

Tempi di attuazione dell'incarico

1. Il termine massimo per il completamento delle operazioni di collaudo statico finale, nonché per la consegna dei documenti e degli elaborati di cui all'art. 4, comma 1 del presente disciplinare, non potrà essere superiore a mesi 6 (sei) decorrenti dalla data di comunicazione di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, fatti salvi tutti gli impedimenti non dipendenti dal collaudatore.

2. Le operazioni di collaudo statico parziale di un'opera, o di parti di opere, e la consegna dei relativi documenti ed elaborati di cui all'art. 4, comma 2 del presente disciplinare, dovranno essere svolte con la massima tempestività e celerità, in modo da non causare ritardi nello svolgimento dei lavori né disservizi in relazione alla messa in esercizio delle opere oggetto di collaudo parziale.

ART. 7

Vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'incarico

1. La vigilanza ed il controllo sullo svolgimento dell'incarico sono effettuati dal Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 8

Corrispettivo per l'incarico

1. Il corrispettivo per l'attuazione dell'incarico di cui all'articolo 1 è stabilito in Euro (diconsi euro) oltre contributi previdenziali ed Iva, e così per complessivi euro

ART. 9

Elaborati e ricerca

1. Gli elaborati realizzati in attuazione della presente convenzione **sono proprietà** della Provincia e non possono essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

ART. 10

Modalità di pagamento

1. I pagamenti **vengono effettuati** entro trenta giorni dall'atto di liquidazione del dirigente del settore Lavori Pubblici, corredato della prescritta documentazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.

Il corrispettivo sarà liquidato in secondo le seguenti modalità;

- il 70% del corrispettivo, verrà liquidato a seguito dell'emissione del certificato di collaudo statico parziale del ponte ciclopedonale temporaneo (impalcato metallico);
- il restante 30% del corrispettivo, verrà liquidato a seguito dell'emissione del certificato di collaudo statico definitivo del ponte ciclopedonale (impalcato fibrorinforzato FRP).

2. I pagamenti a favore del professionista saranno effettuati dall'Ente tramite il tesoriere provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dal professionista insieme alle generalità del soggetto delegato, sotto indicato, autorizzato ad operare sul medesimo conto corrente.

Il numero di conto corrente è presso la Banca

3. il Sig., nato a il, codice fiscale è la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato nel comma precedente.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 11

Oneri del professionista

1. Il professionista si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 12

Ritardi nei pagamenti

1. In caso di ritardo eccedenti i **giorni 30** (trenta) nel pagamento del corrispettivo sono applicati gli interessi legali.

ART. 13

Penalità

1. In caso di ritardo nell'attuazione dell'incarico, **verrà applicata** una penale di importo pari ad 1/1000 del valore dell'incarico per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul corrispettivo.

ART. 14

Cauzione definitiva

1. Si prescinde dalla cauzione, avendo il professionista apportato un miglioramento al corrispettivo del contratto.

ART. 15

Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità in merito.

ART. 16

Domicilio

1. Agli effetti della presente convenzione le parti **eleggono** domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.

ART. 17

Regime fiscale

1. La presente **scrittura privata**, non autenticata, relativa alle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

ART. 18
Controversie

1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole è **deferita** al giudizio del giudice ordinario.

ART. 19
Risoluzione

1. Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 20
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Ravenna, lì.....

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
dott. Ing. Paolo Nobile

.....

L'Affidatario

.....